



ORDINANZA N. 74 DEL 20/10/2021

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MAZZINI DAL CIVICO 24 AL 26 – DAL 25/10/21 AL 03/11/21 – RESTRINGIMENTO CARREGGIATA – POSIZIONAMENTO PONTEGGIO MOBILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la domanda presentata il 05/10/21 (protocollo n. 15.586) dal signor Giuseppe NODARI in qualità di proprietario dell'immobile sito a Carpenedolo in via Mazzini, con la quale richiede la chiusura al traffico di un tratto di sede stradale, dal civico 24 al civico 26, dal giorno 25/10/21 al giorno 03/11/21, per poter posizionare un ponteggio mobile, al fine di effettuare lavori di tinteggiatura della facciata.

VISTA l'autorizzazione di occupazione suolo pubblico dal Dirigente dell'Area Tecnica, in data 19/10/21, protocollo n. 16.435;

VISTO il Decreto sindacale, n. 09 del 20/09/2021, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale al Commissario di Polizia Locale Franco Morelli;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Nel tratto di strada comunale denominata via **MAZZINI**, in fronte ai civici **24** e **26**, dal giorno di lunedì 25 ottobre al giorno di mercoledì 3 novembre 2021, in orario di cantiere (dalle ore 07:30 alle ore 18:30) venga chiusa al traffico veicolare/pedonale una parte della sede stradale (per una lunghezza di metri 16,40 e una larghezza di metri 1,50) per poter posizionare di un ponteggio mobile

Istituendo:

- Il limite massimo di velocità a 30 km/h;
- divieto di sosta con rimozione forzata

al fine di garantire la piena sicurezza dei lavori di tinteggiatura dell'immobile.

La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.

Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:



- Garantire e segnalare un percorso alternativo per pedoni;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale) temporanea;
- Oscurare la segnaletica verticale non pertinente scoprendola al ripristino della circolazione ordinaria.

Il richiedente dovrà adottare a sua cura e spese, ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002.

La segnaletica installata, a cura del richiedente, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

L'esecutore dei lavori resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.



La presente ordinanza è trasmessa:

- Alla Richiedente;
- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- alla locale Stazione dei Carabinieri;

e pubblicata:

- albo pretorio on line del sito istituzionale

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
MORELLI FRANCO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)